

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Variazioni nella composizione della Commissione	89
Proposta di nomina di Maurizio Ferruccio Del Conte a Presidente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro – ANPAL (Nomina n. 59) (<i>Esame e rinvio</i>)	89

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti da corsi allievi ufficiali di complemento. C. 679 Palmizio (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	91
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	95

RISOLUZIONI:

7-00590 Ciprini, 7-00631 Gribaudo, 7-00634 Pratavia e 7-00641 Rizzetto: Iniziative concernenti i prestatori di lavoro autonomo e professionale (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	93
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di testo unificato delle risoluzioni presentata dalla deputata Gribaudo</i>) .	96

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 15 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 17.30.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che ha cessato di far parte della Commissione il deputato Maurizio Bianconi e che è subentrato il deputato Marco Baldassarre, al quale formula, a nome della Commissione, i migliori auguri di buon lavoro.

Proposta di nomina di Maurizio Ferruccio Del Conte a Presidente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro – ANPAL.

(Nomina n. 59).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la Commissione procederà all'esame della proposta di nomina del professor Maurizio Ferruccio Del Conte a presidente dell'ANPAL, ai fini dell'espressione del parere di competenza della Commissione. Come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 10 dicembre scorso, il parere sarà espresso nella seduta di domani 16 dicembre, giorno nel quale scadrà il termine per l'espressione del parere medesimo.

Valentina PARIS (PD), *relatrice*, con riferimento alla nomina proposta dal Governo, segnala in premessa che si tratta di un atto propedeutico alla costituzione della Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro, disposta dall'articolo 4,

comma 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014. Ricorda, in particolare, che l'Agenzia, nel disegno del decreto legislativo n. 150 del 2015, esercita il ruolo di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro, di cui fanno parte anche le strutture regionali per le politiche attive del lavoro, l'INPS, l'INAIL, le Agenzie per il lavoro e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione, i fondi interprofessionali per la formazione continua, i fondi bilaterali, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e Italia Lavoro S.p.A., il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado. Segnala che l'articolo 4 del decreto legislativo dispone l'istituzione dell'Agenzia a decorrere dal 1° gennaio 2016. L'ANPAL è dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio ed è posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie. Essa è, inoltre, soggetta al controllo della Corte dei conti. Per quanto non specificamente previsto dal decreto legislativo n. 150 del 2015, all'ANPAL si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il medesimo articolo 4 dispone che al funzionamento dell'Agenzia si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. La dotazione organica, di un massimo di 395 unità, è composta di dipendenti provenienti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL. Ricorda che il medesimo articolo rinvia, al comma 9, a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, per l'individuazione dei beni e delle risorse

finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero del lavoro e dalle politiche sociali e dell'ISFOL all'ANPAL. Gli schemi di decreto, corredati da relazione tecnica, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Ai dipendenti transitati nei ruoli dell'ANPAL è riconosciuto il diritto di opzione per il regime previdenziale dell'ente di provenienza. I dipendenti trasferiti ad ANPAL da enti che applicano un differente contratto collettivo nazionale sono inseriti in ruoli ad esaurimento con applicazione del contratto collettivo nazionale di provenienza. Per quanto attiene agli organi dell'ANPAL segnala che, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 2015, essi sono costituiti dal presidente, dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di vigilanza e dal collegio dei revisori. Il presidente, come gli altri organi dell'Agenzia, resta in carica per tre anni, rinnovabili una sola volta. Il comma 2 del medesimo articolo 6 prevede che il presidente sia scelto tra personalità di comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro e sia nominato per un triennio con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il suo trattamento economico è determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Quanto ai compiti attribuiti al presidente, segnala che l'articolo 7 dispone che egli ha la rappresentanza legale dell'ANPAL, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca e presiede le riunioni e definisce l'ordine del giorno, nonché può assistere alle sedute del consiglio di sorveglianza. Egli, inoltre, è interlocutore unico del Governo, dei ministeri, degli altri enti e istituzioni. Il consiglio di amministrazione, a sua volta, approva i piani annuali dell'azione in materia di politiche attive,

delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Agenda e i piani d'impiego dei fondi disponibili, nonché adotta, su proposta del direttore generale, i regolamenti di contabilità e di organizzazione. Il consiglio esercita, inoltre, ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ANPAL. La proposta di nomina in discussione, pertanto, costituisce il primo passo per l'avvio del nuovo sistema delle politiche attive previsto in attuazione del cosiddetto *Jobs Act*. In proposito, ricorda che la deliberazione del Consiglio dei ministri, che dà avvio della procedura per la nomina, ha avuto luogo nella riunione del 23 novembre scorso, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La proposta è stata quindi trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, sul controllo parlamentare sulle nomine governative negli enti pubblici. Quanto al merito della proposta di nomina in discussione, nel fare rinvio al *curriculum* allegato alla proposta trasmessa dal Governo, segnala che il Professor Del Conte, dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano e il dottorato di ricerca in Diritto comunitario del lavoro presso l'Università degli Studi di Pavia, è stato prima ricercatore e ora è professore associato di diritto del lavoro presso l'Università Commerciale «Luigi Bocconi» di Milano. Egli è stato *visiting professor* presso l'Università di Richmond, Virginia, e l'Università di Kobe. Ha tenuto corsi, lezioni e conferenze presso diverse altre università straniere, tra cui quella di Tokyo e di Kyoto, la Pennsylvania State University, l'University College di Dublino, e l'Universidad Nacional Autónoma de México-UNAM. Il professor Del Conte, che è avvocato cassazionista ed è iscritto all'ordine degli avvocati di Milano dal 1994, ha inoltre pubblicato numerosi scritti in materia di diritto del lavoro su riviste specializzate italiane e straniere e ha partecipato come relatore a seminari e convegni di carattere nazionale e internazionale. Egli fa, inoltre, parte, a partire dal 2003, del comitato editoriale della rivista

Diritto delle relazioni industriali e, a partire dal 2012, del comitato scientifico della rivista *E-Journal of international comparative labour studies*. È stato inoltre coordinatore di redazione della rivista *Orientamenti della giurisprudenza del lavoro*. Il *curriculum* evidenzia inoltre che il professor Del Conte, a partire dal 2014, ha inoltre assunto il ruolo di Consigliere giuridico-economico del Presidente del Consiglio dei ministri e, in virtù di tale incarico, ha contribuito alla stesura dei decreti legislativi attuativi della delega di cui alla legge n. 183 del 2014.

Conclusivamente, ritiene che, alla luce del qualificato profilo del professor Del Conte, vi siano le condizioni per esprimere un giudizio complessivamente positivo sulla nomina proposta.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della proposta di nomina ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 17.45.

Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti da corsi allievi ufficiali di complemento.

C. 679 Palmizio.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione — Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla Commissione

Difesa sulla proposta di legge recante disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti da corsi allievi ufficiali di complemento. Ricorda che la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente del testo senza apportarvi modifiche.

Marco MICCOLI (PD), *relatore*, ricorda, preliminarmente, che la proposta di legge riguarda la figura di militari in congedo, che, con il grado di sottotenenti, sono richiamabili in servizio in caso di necessità. Tale figura risulta ormai in via di progressivo superamento in quanto, dopo la sospensione della leva obbligatoria e la conseguente costituzione di un modello di difesa di tipo professionale, non si è più provveduto ad alimentare questa categoria di ufficiali. La relazione illustrativa della proposta di legge evidenzia che solo l'Esercito sta nominando da qualche anno ufficiali di complemento, quelli della cosiddetta «riserva selezionata», nominati direttamente ufficiali senza un corso preventivo, in virtù delle loro specializzazioni acquisite nella vita civile, dal grado di sottotenente a quello di maggiore. Venendo al contenuto della proposta di legge, segnala che essa consta di cinque articoli e che l'articolo 1 prevede il conferimento agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, provenienti, come previsto dall'articolo 2, dai regolari corsi per allievi ufficiali di complemento, della promozione al grado superiore, non oltre il grado massimo stabilito per la categoria. La promozione, riconosciuta al momento del collocamento nella riserva di complemento, ha un valore esclusivamente onorifico, non essendo in alcun modo computabile a fini economici. Ricordo che l'articolo 1, comma 258, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) ha soppresso l'istituto della promozione conferita al personale all'atto della cessazione dal servizio o alla vigilia del decesso per causa di servizio. Si trattava, in quei casi, di

progressioni di carriera danti titolo a miglioramenti pensionistici e sull'importo della buonuscita. Osserva che l'articolo 2 individua le condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento della promozione. I soggetti interessati, in particolare, devono provenire dai regolari corsi per allievi ufficiali di complemento; devono avere prestato, per fatto militare in ogni tempo, giuramento di fedeltà solamente alla Repubblica italiana; non devono essere transitati nel servizio permanente effettivo ovvero nel ruolo d'onore o equivalenti; devono avere aderito, successivamente alla nomina e per almeno trenta anni, anche con discontinuità, a una o più associazioni iscritte all'albo delle associazioni dei militari in congedo e dei pensionati; infine, non devono avere conseguito altra promozione a titolo onorifico in applicazione di altre disposizioni vigenti. Rileva che l'articolo 3 riguarda la procedura per il conferimento della promozione, avviata su istanza dell'interessato che, ai sensi del successivo articolo 4, provvede al versamento di una somma a titolo di rimborso dei costi amministrativi, per il cui ammontare la norma rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa. Segnala, a tale proposito, che l'importo del rimborso è calcolato con una maggiorazione del dieci per cento, a titolo di fondo incentivante per il personale addetto agli uffici preposti all'istruzione delle pratiche di conferimento della promozione. La norma, inoltre, rinvia alle contrattazioni decentrate la definizione delle modalità di utilizzo del fondo incentivante e ne dispone la corresponsione alla conclusione del procedimento amministrativo delle pratiche. Infine, segnala, che l'articolo 5 reca disposizioni transitorie e di coordinamento.

Alla luce del tenore della proposta di legge, propone quindi alla Commissione di esprimere nulla osta sul provvedimento, illustrando brevemente il contenuto della sua proposta (*vedi allegato 1*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 17.55.

RISOLUZIONI

Martedì 15 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 17.55.

7-00590 Ciprini, 7-00631 Gribaudo, 7-00634 Prata-viera e 7-00641 Rizzetto: Iniziative concernenti i prestatori di lavoro autonomo e professionale.

(Seguito della discussione congiunta e rin-vio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta del 3 dicembre 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 3 dicembre, la deputata Ciprini ha presentato una proposta di testo unificato delle risoluzioni e che la deputata Gribaudo aveva in precedenza anticipato i contenuti di una propria proposta di testo unificato delle medesime risoluzioni. Rileva che, ad oggi, i gruppi non sono pervenuti alla redazione di un unico testo unificato. Fa presente, altresì, che la deputata Gribaudo ha depositato la propria proposta di testo unificato delle risoluzioni presentate (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Luigi BOBBA osserva che, rispetto alla proposta della deputata Gribaudo, la proposta presentata dalla deputata Ciprini è molto più distante dalle posizioni del Governo della. Infatti, mentre rispetto alla prima, il Governo ritiene

necessarie modifiche piuttosto limitate, rispetto alla seconda, invece, numerosi sono i rilievi e le proposte di modifica.

Claudio COMINARDI (M5S) chiede al sottosegretario di esplicitare il tenore delle osservazioni sulla proposta di testo unificato presentata dalla collega Ciprini e si dichiara sorpreso dalla dichiarata diversità di giudizio sui due testi, vista la sostanziale omogeneità dei loro contenuti.

Il sottosegretario Luigi BOBBA dà conto in modo dettagliato delle osservazioni del Governo sulla proposta di testo unificato della deputata Ciprini, che riguardano, in primo luogo, la mancata considerazione, nelle premesse, dei provvedimenti già adottati dal Governo per la sospensione della progressione retributiva e del regime dei minimi. Evidenzia quindi la necessità di riformulare il primo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo e il dodicesimo impegno, mentre esprime una valutazione contraria sul secondo, sul decimo, sul tredicesimo e sul quattordicesimo impegno. Passando quindi all'esame della proposta della deputata Gribaudo, propone di attenuare taluni impegni, esprimendo la condivisione del Governo sull'impianto del testo e sui restanti impegni.

Claudio COMINARDI (M5S), ringraziando il sottosegretario, chiede che venga messa a disposizione della Commissione il testo delle osservazioni del Governo, al fine di poterne approfondire la portata e giungere ad una nuova formulazione delle proposte.

Tiziana CIPRINI (M5S), dopo avere preso atto dell'assenza dei colleghi dei gruppi di opposizione, i quali annettono grande importanza alla questione della sospensione degli studi di settore in caso di malattia grave, osserva che l'impegno su tale argomento della proposta della deputata Gribaudo è troppo blando per potere venire incontro ai rilievi sollevati in Commissione su tale punto. Rileva, inoltre, che anche il tenore dell'impegno relativo al-

l'equo compenso risulta eccessivamente vago e non risponde alla contrarietà espressa sul punto dal Movimento 5 Stelle e da molte delle associazioni di categorie audite dalla Commissione.

Chiara GRIBAUDO (PD), consapevole della delicatezza del tema dell'equo compenso, rileva che il tenore dell'impegno risponde alla volontà di tenere aperta una

sede di confronto per un'ulteriore riflessione sull'argomento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni a una seduta che verrà convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 18.05.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico
agli ufficiali provenienti da corsi allievi ufficiali di complemento
(C. 679 Palmizio).**

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge Atto Camera n. 679, recante disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti da corsi allievi ufficiali di complemento;

rilevato che il provvedimento dispone che agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, provenienti dai corsi per allievi ufficiali di complemento, che non siano mai transitati nel servizio permanente effettivo ovvero nel ruolo d'onore o equiva-

lenti e non abbiano conseguito altra promozione a titolo onorifico in applicazione di altre disposizioni vigenti, sia concessa, a titolo onorifico, una promozione al grado superiore, non oltre il grado massimo stabilito per la categoria, una volta che essi siano collocati nella riserva di complemento a cui appartengono;

considerato che l'articolo 1, comma 3, della proposta stabilisce che la promozione a titolo onorifico non sia in alcun modo computabile a fini economici,

esprime

NULLA OSTA.

ALLEGATO 2

7-00590 Ciprini, 7-00631 Gribaudo, 7-00634 Pratavia e 7-00641 Rizzetto: Iniziative concernenti i prestatori di lavoro autonomo e professionale.

**PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI
PRESENTATA DALLA DEPUTATA GRIBAUDDO**

La XI Commissione,

premessi che:

negli ultimi due decenni, in conseguenza delle profonde trasformazioni che hanno caratterizzato il sistema produttivo italiano, la composizione della forza lavoro ha vissuto una radicale mutazione, con un peso sempre più significativo dei lavoratori che svolgono la loro attività in forma autonoma; più recenti dati in materia di occupazione rilasciati dall'ISTAT indicano che nel mese di settembre 2015 gli occupati indipendenti sono oltre cinque milioni e quattrocentomila, registrando un leggero calo rispetto allo stesso mese dello scorso anno; come evidenziato anche nel corso delle audizioni informali svolte, negli anni della crisi il numero dei professionisti è aumentato in maniera significativa, in particolar modo quello dei professionisti non organizzati in ordini o collegi;

per i lavoratori autonomi che operano in via prevalente o esclusiva con partita IVA iscritti alla Gestione separata dell'INPS, si registra, infatti, una crescita del 19,1 per cento tra il 2009 e il 2013, in un contesto nel quale l'occupazione complessiva nel nostro Paese si è ridotta nel medesimo periodo del 2,6 per cento;

nonostante l'ampia portata di detti fenomeni economici e sociali, il sistema giuridico, a tutt'oggi, non sempre è stato in grado di sviluppare una trattazione organica delle molte questioni relative alle

tante esigenze e peculiarità che caratterizzano le attività dei « genuini » prestatori di lavoro autonomo;

particolarmente vulnerabile, in questo contesto, è lo *status* lavorativo, previdenziale, assistenziale e fiscale dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo in libera professione tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ma non iscritti in alcun albo professionale e privi di apposita cassa previdenziale;

i provvedimenti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, affrontano solo marginalmente il tema di un moderno sistema di diritti, tutele e *welfare* anche per i lavoratori autonomi, con particolare riguardo ai titolari di partita IVA;

gli interventi legislativi adottati a decorrere dal 2014 hanno riaffermato il principio secondo cui il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro, ribadito espressamente dall'articolo 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, promuovendo la stipulazione di tale contratto sia attraverso la previsione, nell'ambito della legge di stabilità 2015 e nel disegno di legge di stabilità 2016, ancora all'esame del Parlamento, di significativi sgravi contributivi, sia mediante una più precisa delimitazione dei

requisiti di ammissibilità delle collaborazioni coordinate e continuative, grazie al superamento dei contratti a progetto;

la più precisa demarcazione tra l'area del lavoro subordinato e quella delle collaborazioni sembra porre le basi per una riduzione, nei prossimi anni, del ricorso a forme di collaborazione « spurie », andando così a favorire anche la definizione di un sistema di regole che garantisca adeguate tutele ai lavoratori che svolgono attività autonome;

nella risoluzione sulla protezione sociale per tutti, compresi i lavoratori autonomi (2013/2111(INI)), approvata dal Parlamento europeo il 14 gennaio 2014, si sottolinea che il lavoro autonomo deve assolutamente essere riconosciuto come forma di lavoro in grado di favorire la creazione di posti di lavoro e la riduzione della disoccupazione, e che la sua espansione dovrebbe essere accompagnata da adeguate misure di protezione sociale dei lavoratori autonomi, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale degli Stati membri;

nella risoluzione 6-00165 Marchi ed altri, approvata dalla Camera dei deputati l'8 ottobre 2015, al termine dell'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015, si impegna il Governo, tra l'altro, a considerare collegato alla manovra di finanza pubblica un disegno di legge in materia di tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale;

al fine di assicurare copertura finanziaria agli interventi che verranno adottati nell'ambito di tale provvedimento collegato, il disegno di legge di stabilità 2016 ancora all'esame del Parlamento (Atto Camera n. 3444) dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal-

l'anno 2017, finalizzato a favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato;

nel disegno di legge di stabilità 2016 si prevede, altresì, un intervento volto a rivedere la disciplina del cosiddetto regime dei minimi, introdotto dalla legge n. 190 del 2014, al fine di rafforzarne l'efficacia, prevedendo, in particolare, la riduzione al 5 per cento della misura ordinaria dell'aliquota d'imposta, per i primi cinque anni di attività, e un generale innalzamento dei limiti dei ricavi al di sotto dei quali i contribuenti possono accedere e permanere nel regime fiscale agevolato;

le audizioni informali svolte con tutte le principali associazioni rappresentative dei lavoratori autonomi hanno fornito importanti elementi di valutazione, anche in vista dell'esame di specifiche iniziative normative in materia;

quanto alle maggiori problematiche che interessano il lavoro autonomo professionale, appare in special modo penalizzante il trattamento previsto sul piano previdenziale per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, tenuti al versamento integrale di contributi più elevati rispetto a quelli dovuti dagli altri lavoratori indipendenti iscritti ad altre gestioni previdenziali, a differenza di quanto avviene per i lavoratori parasubordinati iscritti nella medesima gestione separata, per i quali i contributi sono per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico dei collaboratori;

in base all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 le aliquote contributive pensionistiche relative ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, sarebbero dovute incrementare al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al

32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018; con successivi interventi normativi (articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e articolo 10-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11), tale incremento è stato congelato per il 2014 e il 2015 al 27 per cento, livello confermato anche dal disegno di legge di stabilità 2016 ancora all'esame del Parlamento (Atto Camera n. 3444);

a completamento di questo percorso, appare, in ogni caso, opportuno un intervento strutturale che stabilizzi l'aliquota di contribuzione dovuta da questi lavoratori individuando un livello omogeneo rispetto a quello applicato agli altri lavoratori autonomi;

un sostenibile e congruo trattamento previdenziale per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata non può prescindere dal tema di un equo ed equilibrato sistema di definizione dei compensi minimi riconosciuti a tali professionisti, presupposto indispensabile, non solo per un dignitoso livello di vita, ma per il conseguimento di un reddito adeguato su cui poter calcolare le future pensioni;

il provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale potrebbe costituire la sede per l'individuazione di un quadro di regole uniformi per le diverse tipologie di lavoro autonomo, promuovendo altresì un rafforzamento delle tutele in caso di malattia e un ampliamento delle misure volte a favorire la genitorialità;

nell'ambito di un futuro provvedimento normativo potranno altresì valutarsi interventi volti a valorizzare, anche sul piano fiscale, la formazione continua dei lavoratori autonomi, nonché misure volte ad estendere anche ai lavoratori autonomi i servizi di informazione e intermediazione offerti dal sistema delle politiche attive del lavoro;

appare opportuno agevolare la costituzione di fondi mutualistici e volontari

per il sostegno solidaristico finalizzato alla formazione professionale, alla previdenza complementare e al sostegno del reddito in caso di malattia, maternità, infortunio e disoccupazione;

secondo l'ultimo rapporto presentato dall'ADEPP nel dicembre 2014, anche i giovani professionisti iscritti alle casse private scontano un calo costante di reddito dal 2007 al 2013, con conseguente difficoltà al versamento dei contributi previdenziali. Si rende quindi necessario assicurare a questi soggetti, al pari delle altre tipologie autonome, prestazioni ragionevoli anche in considerazione del fatto che, per i professionisti, così come per la Gestione Separata Inps (salvo alcune eccezioni) non è prevista una pensione minima;

andrebbe una volta per tutte risolta la questione della Fondazione/cassa Enasarco che rappresenta un *unicum* nel nostro sistema previdenziale italiano e prevede, per gli agenti del commercio, una doppia contribuzione previdenziale obbligatoria, all'INPS e appunto alla cassa Enasarco, mettendo in ulteriore difficoltà i giovani che scelgono suddetta professione,

impegna il Governo:

a promuovere nel disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica un intervento volto a definire un quadro normativo unitario da applicare ai rapporti di lavoro autonomo, nell'ambito del quale considerare, in particolare, le seguenti esigenze:

a) completare la revisione e il rafforzamento degli interventi in materia di politiche attive del lavoro, adottati con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, prevedendo che la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro assicuri specifici servizi volti a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro autonomo e a promuovere l'imprenditorialità;

b) prevedere, in caso di gravi patologie, la possibilità per il lavoratore di sospendere il versamento degli oneri previdenziali e fiscali per la durata del periodo di malattia e di effettuare il pagamento di quanto dovuto in rate mensili, alla ripresa dell'attività lavorativa e a prevedere l'equiparazione dei trattamenti terapeutici delle malattie oncologiche alla degenza ospedaliera, verificando altresì la possibilità di sospendere per il periodo della malattia l'applicazione degli studi di settore;

c) sostenere la formazione continua dei lavoratori autonomi, anche estendendo la portata applicativa delle disposizioni vigenti in materia di deducibilità a fini fiscali delle spese sostenute dai medesimi lavoratori per la partecipazione a corsi di formazione o di aggiornamento professionale;

d) rafforzare le tutele per le lavoratrici autonome in caso di maternità, prevedendo un particolare che l'indennità di maternità sia erogata indipendentemente dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa, ed estendere il riconoscimento del diritto al congedo parentale, anche ai padri al fine di favorire la genitorialità condivisa;

a valutare la possibilità di mantenere inalterato, anche successivamente all'anno 2016, nel rispetto dei vincoli di bilancio e verificato l'andamento del mercato del lavoro, il livello dell'aliquota di contribuzione previdenziale dovuta dai lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, nella prospettiva di una sua omogeneizzazione con quella prevista per le altre categorie di lavoratori autonomi;

a favorire la costituzione di tavolo di confronto con i soggetti interessati, al fine di rivedere il sistema previdenziale dei professionisti iscritti, alle casse previden-

ziali private, attualmente eccessivamente frammentato, volto anche a ripensare il regime di contribuzione previsto per gli agenti commercio e il regime di tassazione sui rendimenti e sulle prestazioni, nonché a modificare i regolamenti delle casse, al fine di conseguire un progressivo equilibrio di trattamento tra vecchi pensionati, nuovi pensionati e lavoratori ancora attivi, e superare il problema delle posizioni di iscritti silenti, sostenendo la valorizzazione di tutti i periodi di contribuzione versati, in un'ottica solidaristica e di sostenibilità finanziaria, che tenga conto delle dinamiche demografiche e dei meccanismi di contribuzione;

a valorizzare pienamente i contributi versati dai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, il cui rapporto di lavoro è trasformato in contratto a tutele crescenti, adottando le opportune iniziative normative atte a consentire la ricongiunzione a titolo non oneroso, anche verso altra cassa o fondo di previdenza gestito dall'INPS ovvero altra cassa privata obbligatoria, ovvero il cumulo di tutti i periodi contributivi versati nella gestione separata;

a monitorare l'applicazione delle disposizioni in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DIS-COLL, anche al fine di verificare l'opportunità, nel quadro del processo di revisione della disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di prevedere stabilmente forme di tutela dei collaboratori in caso di disoccupazione involontaria;

a promuovere interventi volti a consentire anche ai lavoratori autonomi l'accesso alle risorse e agli strumenti previsti dai Fondi strutturali europei, e, in particolare, dal Fondo sociale europeo e dal Fondo europeo di sviluppo regionale per garantire l'accesso alla formazione e all'aggiornamento professionale;

a favorire la costituzione di un tavolo di confronto volto ad esaminare le esigenze lavorative nel settore artistico nel quale, più che altrove, convivono e sono fungibili rapporti di lavoro dipendente e autonomo, al fine di individuare garanzie uniformi per i lavoratori;

a favorire la costituzione di un tavolo di confronto permanente sul lavoro auto-

nomo e professionale, con la presenza delle associazioni di settore più rappresentative, sindacali e parti datoriali, al fine di tracciare le linee guida per l'individuazione di equivalenze e proporzioni volte a delineare, in ogni settore, i parametri retributivi di riferimento utili per il calcolo dell'equo compenso delle prestazioni professionali.